



COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 Del 03/07/2024	APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2024.
-------------------------	---

L'anno duemilaventiquattro il giorno tre del mese di luglio alle ore 18:30 e segg, nella casa comunale.
Alla convocazione in sessione Ordinaria partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge.

Risultano all'appello nominale:

Nr.	Cognome e Nome	Incarico	Presenza/Assenza
1	Domino Pietro	Consigliere	Presente
2	Blando Marilyn	Consigliere	Presente
3	Morici Maria Luisa	Consigliere	Presente
4	Cicala Elena	Consigliere	Presente
5	Monti Marianna	Consigliere	Presente
6	Martorana Gioacchino	Consigliere	Assente
7	Lo Cascio Marco	Consigliere	Presente
8	Di Noto Oriana	Consigliere	Presente
9	Fontana Salvatore	Consigliere	Presente
10	Lo Cascio Vincenzo	Consigliere	Presente
11	Martorana Marco	Presidente	Presente
12	Martorana Paolo Francesco	Consigliere	Presente
13	Curvato Maria	Consigliere	Presente
14	Guglielmo Fabiana	Consigliere	Presente
15	Martorana Giuseppa Maria Gabriella	Consigliere	Assente
16	Bisconti Salvatore	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 14

Totale Assenti: 2

Si da atto della sussistenza del numero legale.

Presiede il Cons. Marco Martorana, nella sua qualità di Presidente

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Manta Adriana

La seduta è pubblica.

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno e chiede al Responsabile del settore tributi, Dott.ssa Bongiovanni, di illustrare la proposta.

La Dott. ssa Bongiovanni rappresenta che il primo passo per la formulazione delle tariffe è costituito dalla determinazione dei costi previsti nel PEF. ;quanto al riparto tra utenze domestiche e non domestiche si è proceduto come per il passato: 87% per le utenze domestiche e il resto per le non domestiche.

Sostanzialmente l'utenza non vedrà aumenti se non per mezzo punto percentuale, precisa che il piano risente in senso favorevole della lotta all'evasione

Il Cons Monti comunica che la commissione si è riunita ed ha espresso parere favorevole alla proposta

In assenza di interventi il presidente mette ai voti la proposta

Con i seguenti voti espressi per alzata di mano

Favorevoli 10

Astenuti 0

Contrari 4 (i Consiglieri Martorana Paolo Francesco, Curvato Maria, Guglielmo Fabiana e Bisconti Salvatore)

Il Consiglio comunale approva la proposta deliberativa.

Il Presidente del Consiglio mette ai voti la richiesta di Immediata eseguibilità delle deliberazione

Con voti

Favorevoli 10

Astenuti 0

Contrari 4 (i Consiglieri Martorana Paolo Francesco, Curvato Maria, Guglielmo Fabiana e Bisconti Salvatore)



COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

PROPOSTA CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 27/05/2024

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2024. APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2024.

Proposta deliberazione di Consiglio Comunale

Proponente: Settore V

Il Responsabile del Settore V Tributi – Demografici, su indirizzo dell'Amministrazione Comunale, formula la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2024.**

Premesso che:

- l'art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha istituito dal 01.01.2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);
- l'art. 1 comma 738 della legge n° 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della TARI.

Visti i commi da 641 a 668 e 683 e ss. della citata Legge n. 147, che contengono la disciplina della Tari.

Dato atto che in base alla richiamata normativa nazionale e alle previsioni del vigente Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti Tari:

- la tassa è dovuta da chiunque possieda e detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;
- le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- la tassa è applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti che costituiscono l'imposta unica comunale ed il relativo gettito deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- le tariffe si dividono in "domestiche" la cui determinazione tiene conto della superficie imponibile dell'abitazione e del numero degli occupanti e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie di attività precedentemente utilizzate per la Tares.

Visto l'art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 27/12/2013 che prescrive che nella determinazione delle tariffe il Comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).

Richiamati:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 che ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Dato atto che l'articolo 3, comma 5-quinquies del DL 228/2021 (cd. DL “Milleproroghe”) prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1 683 della legge 147/2013, possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Preso atto che per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024 (Decreto Legge nr. 39 del 29 marzo 2024 (c.d. Decreto Superbonus).

Richiamato l'art. 251, comma 5, D.Lgs. n.267/2000 che, con riferimento agli Enti in dissesto quali questo Comune, recita testualmente: *“per il periodo cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio stabilmente equilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio”*.

Tenuto conto che:

- ai sensi dell'art.1 comma 651 della L.147/2013, il Comune nella determinazione della tariffa Tari tiene conto dei criteri previsti nel “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” emanato con

DPR 158/1999; - - - - che il metodo normalizzato approvato dal DPR 158/99, nello stabilire le regole di determinazione delle tariffe al fine di garantire l'integrale copertura dei costi (fissi e variabili) da distribuire tra Utenze Domestiche e Utenze non Domestiche, prevede l'applicazione di coefficienti che vadano a riparametrare la potenziale produzione di rifiuti rispetto al numero dei componenti ed alla superficie dei locali per le UD (Ka e Kb), e rispetto alla tipologia di attività svolta e alla quantità di rifiuti prodotti per le UND (Kc e Kd);

- l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., estende la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello DPR 158/1999, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie fino a diversa regolamentazione disposta dall'ARERA i coefficienti Ka e Kb delle utenze risultano conformi a quanto stabilito dal D.P.R. n. 158/1999;

Considerato che:

· il Servizio Tributi ha predisposto una proposta tariffaria, sulla base dell'aggiornamento del PEF 2024-2025, per l'anno 2024, nel rispetto del principio di integrale copertura dei costi (allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale);

· resta ferma la disciplina del tributo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del d.l. 31/12/2007, n. 248, convertito con legge 28/02/2008, n. 31, pertanto dal totale dei costi del PEF è stato sottratto il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali, come disposto dalla determina ARERA 04/11/2021, n. 2;

· in conformità al medesimo atto dell'Autorità di regolazione, dai costi del PEF sono state altresì sottratte le maggiori entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

- continua ad applicarsi il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del d.lgs. 30/12/1992, n. 504 (art. 1, comma 666 della legge 27/12/2013, n. 147), che sarà liquidato contestualmente alla TARI;

Tenuto conto che nel territorio del Comune di Ficarazzi è presente e operante la SRR Palermo Area Metropolitana, società per la regolamentazione del servizio rifiuti, che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019.

Richiamata la nota assunta al protocollo 8533 del 17.05.2024 con la quale la SRR competente ha trasmesso la validazione dei documenti componenti l'aggiornamento del PEF 2024/2025 predisposti dal Comune di Ficarazzi, ed il relativo Pef finale validato;

Visto il Piano Economico Finanziario Tari anno 2024, elaborato secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, validato dalla SRR, ed oggetto di proposta di approvazione consiliare nella seduta odierna, il quale definisce un costo complessivo di € **2.286.565**, a lordo del contributo MIUR;

Ritenuto che l'Amministrazione intende confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario Economico anno 2024 tra utenze domestiche e non, come segue:

- 87 % a carico delle utenze domestiche;
- 13 % a carico delle utenze non domestiche.

Dato atto che i costi complessivi per lo svolgimento del servizio sono quelli indicati e classificati nell'aggiornamento del PEF 2024-2025 validato dalla SRR ed in fase di approvazione dal consiglio comunale, redistribuiti in costi fissi CF per un importo di **681.436,78** e costi variabili CV per un importo di **1.596.278,68**, al fine della suddivisione della tariffa in quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti ed in una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

Dato atto che, ai sensi della normativa vigente, l'Ente Locale ripartisce tra le categorie di utenza "domestica" e "non domestica" l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad euro **681.436,78** è suddiviso in euro **592.850,00** riferibili alle utenze "domestiche" ed in euro **88.586,78** riferibili alle utenze "non domestiche", mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, pari ad euro **1.596.278,68** è suddiviso in euro **1.388.762,45** attribuibili alle utenze "domestiche" ed euro **207.516,23** a quelle "non domestiche".

Considerato che la proposta di approvazione delle tariffe Tari è stata redatta sulla base dei dati e delle elaborazioni tenute agli atti dell'ufficio Tributi, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale, del Piano Economico Finanziario, del principio della copertura integrale dei costi del servizio di cui all'art. 654 della L.147/2013 e in conformità a quanto stabilito dalle direttive dell'Autorità (ARERA);

Vista la tabella delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2024 (**Allegato A**), per le utenze domestiche e non domestiche, finalizzata ad assicurare in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario 2024/2025, annualità 2024.

Visto il comma 666 dell'art. 1 della legge 147/2013 che fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA), fissato dalla Città Metropolitana di Palermo nella misura del 5% del prelievo.

Preso atto che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.

Rilevato, infine, che, ai sensi dell'art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. n. 201 del 2011, i Comuni sono tenuti ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della loro pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it, pubblicazione da effettuarsi entro il termine ordinariamente del 14 ottobre.

Visto l'art.42 del D.Lgs. n.267/2000.


Dato atto che sulla presente proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli resi, ai sensi degli artt. 49 e 147 del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Settore Tributi in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Dato atto che la presente proposta deve essere trasmessa all'Organo di Revisione Economico-Finanziario per l'acquisizione del relativo parere di competenza ex art. 239, comma 1, lett. b), n. 7 del D.Lgs. n.267/2000.

PROPONE

1. **Di dichiarare** le premesse parte integrante della presente proposta di deliberazione,
2. **Di approvare** le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARI" anno 2024 come risultanti da prospetto allegato (**Allegato A**), dando atto della validazione e dell'approvazione del PEF 2024/2025 per l'anno 2024, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA).
3. **Di dare atto** che l'ammontare dei costi del servizio integrato rifiuti imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad euro **681.436,78** è suddiviso in euro 592.850,00 riferibili alle utenze "domestiche" ed in euro **88.586,78** riferibili alle utenze "non domestiche", mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, pari ad euro **1.596.278,68** è suddiviso in euro **1.388.762,45** attribuibili alle utenze "domestiche" ed euro **207.516,23** a quelle "non domestiche".
4. **Di dare atto** che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura deliberata dalla Città Metropolitana di Palermo pari al 5%.
5. **Di dare atto** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dall'01 Gennaio 2024.
6. **Di dare** mandato al responsabile del Settore Tributi di porre in essere tutti i provvedimenti e le attività consequenziali alla presente, compresa la pubblicazione del relativo provvedimento deliberativo sul portale del Federalismo Fiscale nei termini di legge.
7. **Di dichiarare** la successiva deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, attesa l'imminente scadenza del termine di legge.

IL RESPONSABILE

Bongiovanni Gabriella 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta ad oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2024. dotata dei prescritti pareri favorevoli




Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti

DELIBERA

Di approvare la proposta a oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2024. che, allegata. forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di dichiarare, come da votazione successiva di cui al verbale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la sua propedeuticità all'approvazione del bilancio.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	IL SEGRETARIO COMUNALE
Domino Pietro  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa	Dott. Marco Martorana  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa	Dott. Manta Adriana  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line

CERTIFICA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell' art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni .

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Manta Adriana 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/07/2024 ai sensi dell'art. 12.

- Comma 1 (trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione)
- X Comma 2 (immediatamente esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Manta Adriana 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa